

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana  
Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze  
**COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI**

Firenze, 21 dicembre 2023

Al Direttore ARS

SEDE

**Oggetto: Costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dirigente dell'Agenzia regionale di sanità per l'anno 2023 - Certificazione.**

Il collegio prende atto della nota da parte di ARS PEC prot. n. 1647 del 05/12/2023 con la quale si è provveduto a trasmettere il decreto direttore n. 99 del 04/12/2023 recante “*Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2023 del personale dirigente dell'ARS*”.

ARS sottopone all'attenzione del Collegio la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa – anno 2023 – per il personale dirigenziale.

Al riguardo il Collegio effettua il controllo previsto dall'art. 40 bis del d.lgs n. 165/2001 e ss.mm. e verifica la conformità della costituzione del fondo di cui sopra alla normativa vigente. In particolare, anche per l'anno 2023, la disposizione da rispettare è quella prevista dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede: “[...] a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. [...]”

Il collegio rileva che il limite dell'ammontare del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente dell'ARS è quindi determinato secondo le modalità dettate dai vigenti CCNL di riferimento, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e cioè il tetto del fondo 2016, al netto delle voci escluse dal limite.

Infatti, a decorrere dall'anno 2021, il fondo risorse decentrate del personale dirigente viene determinato in conformità con le modalità dettate dal CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali del 17.12.2020 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Il fondo, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020 è distinto in due categorie:

a) La prima, ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, costituita:

- ai sensi del comma 2 lett. a):

- da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –come certificate dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,
  - ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (relativo agli incrementi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in misura pari all'1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2015),
  - compresa la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- ai sensi del comma 2 lett. c), prima parte, l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del CCNL (2021), che confluisce nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera.

b) La seconda, costituita dagli importi “variabili” di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato, previsti rispettivamente alle lett. b), c) II capoverso, d) e) del comma 2 ed al comma 3 dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020.

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana  
Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze  
**COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI**

a) Relativamente all'art. 57, comma 2, lettera a) si richiama il decreto Direttore n.123 del 15/12/2020 avente ad oggetto la costituzione delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2020 relative al personale dirigente dell'ARS e la relativa certificazione del Collegio dei revisori, avvenuta in data 29/12/2020, con cui sono state definite le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, quantificate in complessivi € 126.833,15 come da dettaglio riportato nella relazione allegata al citato decreto.

L'importo unico consolidato sopra individuato è incrementato, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. a) da:

- gli incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020, calcolati come percentuale pari all'1,53% sul monte salari anno 2015, quantificati in complessivi € 5.786,38;
- le risorse relative alle RIA (Retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020, quantificati in € 591,11.

L'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) che alimenta il fondo per l'anno 2023 ammonta, dunque, a € 133.210,64.

b) Ai sensi delle lett. b), c) II capoverso, d) e) del comma 2 ed al comma 3 dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020 il fondo delle risorse decentrate aventi carattere di certezza e stabilità, come sopra definito, può essere incrementato delle risorse eventuali e variabili che, di anno in anno, incrementano il fondo.

Come indicato nel provvedimento di costituzione del fondo, per l'anno 2023, le risorse variabili da sommare alle risorse aventi carattere di certezza e stabilità del fondo sono le seguenti:

- **Art. 57 comma 2 lett. d):** le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico). Per l'anno 2023 risultano somme ascrivibili in tale voce per € 948,60;
- **Art. 57 comma 3:** *“eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo”*: Si tratta delle economie dell'anno precedente ovvero le risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2022 non utilizzate, che sono temporaneamente riportate all'anno successivo per alimentare le risorse di contrattazione di natura variabile. Tali risorse, con riferimento all'anno 2023, ammontano ad € 111,14 e sono allocate in un apposito accantonamento nel bilancio di esercizio 2022 compresi i relativi oneri riflessi.

L'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente dell'ARS per l'anno 2023, nelle componenti fissa e variabile come sopra esposte, è pari ad € 134.270,38.

Per ciò che attiene al rispetto del limite dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 sopra richiamato, il calcolo delle risorse di contrattazione decentrata integrativa ha tenuto conto del limite dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate dell'anno 2016, al netto delle voci escluse dal limite.

Vanno considerate pertanto tutte le risorse, stabili e variabili, che costituiscono il fondo 2022, escluse quelle di seguito riportate che non sono soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, quali:

- (parte stabile): Incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020, calcolati come percentuale pari all'1,53% sul monte salari anno 2015 e RIA del personale cessato fino al 31/12/2020 (inseriti nell'importo unico di cui all'art. 57 comma 1 lett. a) CCNL); ciò in forza di quanto disposto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che stabilisce, all'art. 11, che *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

**Agenzia Regionale di Sanità della Toscana**  
Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze  
**COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI**

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

- (parte variabile): le "risorse previste da disposizioni di legge" e le "economie anno precedente" per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti alla costituzione dei fondi di contrattazione più volte ribadito tanto dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) quanto dai giudici contabili. A queste si aggiungono le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico).

La tabella seguente raffronta gli anni oggetto al fine di evidenziare il rispetto del limite:

Fondo	Anno 2016	Anno 2023
<b>Risorse stabili soggette al limite</b>		
CCNL 23/12/1999 art.26 commi 1 e 3	€ 119.141,80	€ 119.141,80
CCNL 22/02/2006 art.23, comma 1	€ 520,00	€ 520,00
CCNL 22/02/2006 art.23, comma 3	€ 976,08	€ 976,08
CCNL 14/05/2007 art. 4 comma 1	€ 1.144,00	€ 1.144,00
CCNL 14/05/2007 art. 4 comma 4	€ 523,32	€ 523,32
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	€ 1.435,20	€ 1.435,20
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	€ 1.833,00	€ 1.833,00
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	€ 1.259,75	€ 1.259,75
<b>Totale risorse stabili soggette al limite</b>	<b>€ 126.833,15</b>	<b>€ 126.833,15</b>
<b>Risorse stabili NON soggette al limite</b>		
Risorse di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015) - art.57 c. 2 lett. a)		€ 5.786,38
RIA del personale cessato fino al 31 dicembre 2020 - art.57 c. 2 lett. a)		€ 591,11
<b>Totale risorse stabili NON soggette al limite</b>		<b>€ 6.377,49</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>		
Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 - Art. 57, comma 2 lettera d)		€ 948,60
Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente) - Art. 57, comma 3	€ 3.058,99	€ 111,14
<b>Totale risorse variabili NON soggette al limite</b>	<b>€ 3.058,99</b>	<b>€ 1.059,74</b>
<b>Totale fondo</b>	<b>€ 129.892,14</b>	<b>€ 134.270,38</b>
<b>Totale generale del fondo depurato delle voci non soggette al vincolo</b>	<b>€ 126.833,15</b>	<b>€ 126.833,15</b>

Il collegio rileva che il limite dell'ammontare del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente dell'ARS è quindi determinato secondo le modalità dettate dai vigenti CCNL di riferimento, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e cioè il tetto del fondo 2016, al netto delle voci escluse dal limite.

Infine il collegio rileva e prende atto che:

- l'importo di € **133.210,64**, come sopra individuato, pari alle risorse di parte stabile storicizzate e già presenti sul fondo, trova copertura all'interno del bilancio di previsione 2023 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 451 del 28/04/2023, in cui sono allocate le risorse decentrate comprendenti, oltre all'importo della contrattazione decentrata, anche quanto dovuto per oneri previdenziali e assicurativi (CPDEL, INADEL e INAIL nelle percentuali dovute) e oneri fiscali (IRAP nella misura dovuta) a carico dell'Agenzia;
- le risorse variabili sopra descritte per € **111,14**, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, sono allocate in un apposito accantonamento nel bilancio d'esercizio 2022;
- le risorse variabili sopra descritte per € **948,60**, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, trovano copertura nell'ambito delle risorse ricevute da terzi per somme connesse all'applicazione

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana  
Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze  
**COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI**

del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);

**RILEVA**

che la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dirigente dell'ARS reso disponibile per l'anno 2023 di cui al decreto direttore n. 99 del 04/12/2023 rispetta i vincoli di legge vigenti e per quanto sopra esposto, il collegio esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla sua costituzione, compatibilità e coerenza con i vincoli del CCNL e a quanto previsto dalla normativa in materia.

Il Collegio dei revisori dei conti

